

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL
NIDO D’INFANZIA “IL GRILLO”**

**1 settembre 2022 – 31 agosto 2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio (1 settembre
2025 – 31 agosto 2027)**

INDICE

TITOLO I

- Art. 1 Oggetto del contratto**
- Art. 2 Descrizioni e finalità del servizio oggetto del contratto**
- Art. 3 Destinatari del servizio**
- Art. 4 Ammissione al servizio e contribuzione dell’utenza**
- Art. 5 Durata del contratto**

TITOLO II: NORME SU ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 6 Calendario di erogazione e orario di apertura del servizio**
- Art. 7 Luogo di esecuzione del contratto, disciplina di beni e risorse strumentali all’erogazione del servizio**
- Art. 8 Modalità di erogazione del servizio**
- Art. 9 Forniture e oneri a carico dell’affidatario**
- Art. 10 Manutenzioni ordinarie**
- Art. 11 Oneri a carico dell’ente affidante**
- Art. 12 Clausole di continuità del servizio**
- Art. 13 Tutela della privacy**

TITOLO III: RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI

- Art. 14 - Corrispettivo dell’appalto e suo adeguamento**
- Art. 15 - Modalità di pagamento dei corrispettivi**
- Art. 16 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

TITOLO IV: NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE

- Art. 17 - Personale da impiegare nel servizio**
- Art. 18 - Requisiti specifici e doveri del personale**
- Art. 19 Clausola sociale**
- Art. 20 - Obblighi e comunicazione dell’Affidatario in materia di personale**
- Art. 21 – Sicurezza sui luoghi di lavoro**
- Art. 22 – Formazione del personale**
- Art. 23 - Trattamento economico, assicurativo e previdenziale dei lavoratori**

TITOLO V: STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO, CONTROLLI E PENALITÀ

- Art. 24 - Standard minimi di qualità del servizio**
- Art. 25 - Controllo dell’Ente Affidante sul rispetto degli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli relativi alla Qualità dei Servizi**
- Art. 26 - Relazione sull’andamento del servizio**
- Art. 27 - Contestazioni**
- Art. 28 - Penalità**

TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 29 - Cessione del contratto e subappalto**

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

Art. 30- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Art. 32 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Art. 33 - Risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio del Servizio

Art. 34 - Recesso del contratto da parte dell'Affidatario

Art. 35 - Recesso da parte dell'Ente Affidante

Art. 36 - Modifiche organizzative e vicende soggettive dell'Affidatario

Art. 37 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

Art. 38 - Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Art. 39 - Deposito cauzionale definitivo

Art. 40 - Assicurazioni

Art. 41 - Varianti e quinto d'obbligo

Art. 42 - Transazione

Art. 43 - Esclusione dell'arbitrato e Foro competente

Art. 44 - Conoscenza delle condizioni di appalto

Art. 45 - Spese, imposte e tasse

Art. 46 - Comunicazioni e notificazioni

Art. 47 - Spese inerenti al servizio

Art. 48 - Responsabilità

Art. 49 - Osservanza del contratto, di leggi e regolamenti

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

TITOLO I

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio del nido d'infanzia "il Grillo", ospitato presso l'edificio di proprietà del Comune di Fano, in via Mura Sangallo 1.

Il servizio di Asilo Nido (o Nido d'Infanzia o semplicemente Nido) è un servizio di tipo educativo ed è rivolto a bambini e bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione.

La gestione del servizio comprende la totalità delle attività necessarie al suo funzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio dovrà essere svolto utilizzando l'immobile di proprietà dell'Ente sito in via Mura Sangallo 1, affidato in gestione e con utenze a carico dell'aggiudicatario (luce, acqua, riscaldamento, utenze telefoniche).

La struttura, perfettamente funzionante, è dotata di tutte le certificazioni di legge, oltre che di tutta l'attrezzatura necessaria all'attivazione del servizio stesso.

ART. 2 DESCRIZIONI E FINALITÀ DEL SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Nido d'Infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto ai bambini e alle famiglie, disciplinato dal Dlgs. 65 del 2017 che all'Art. 1 – Principi e finalità cita: “ Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. E dalla legge Regionale n. 9/2003 e dal Regolamento regionale n. 13/2004, che descrive in modo puntuale le caratteristiche del servizio:*“con la funzione di promuoverne il benessere psico-fisico, favorirne lo sviluppo delle competenze e abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il Nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo”* (art. 7 L.R. n. 9/2003).

Il Nido pertanto deve offrire ambienti e spazi di vita sereni e accoglienti, pensati per le varie esigenze di età dei bambini e che favoriscano esperienze educative volte allo sviluppo delle sue potenzialità nel rispetto dei ritmi e tempi di ciascuno.

Il nido “Il Grillo” fa parte del progetto educativo 0-6 del Comune di Fano secondo le linee guida educative, al fine di assicurare ai bambini/e una continuità pedagogica e al personale una formazione omogenea e coerente; il nido “Il Grillo” si colloca nella rete dei servizi che “ sono pensati come laboratori di ricerca permanente, di innovazione pedagogica e sociale, di connessione e scambio di esperienze con soggetti diversi, in città e nel territorio nazionale” (art. 4 -Regolamento servizi 0/6 del Comune di Fano approvato con delibera di C.C. 237 del 11.12.2021).

I servizi 0/6 fondano il proprio lavoro sulla professionalità, costantemente aggiornata e supervisionata da formatori di alto livello e dal coordinamento psicopedagogico.

Art. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono bambini compresi tra 3 mesi e 3 anni di età, di norma suddivisi in tre

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

sezioni (piccoli fino 12 mesi – medi dai 12 ai 24 mesi – grandi dai 24 mesi in poi) che si iscrivono al nido “Il Grillo” per una capacità ricettiva complessiva di n. 62 bambini.

Il nido è suddiviso su due piani: al piano superiore sono collocati in due spazi diversi 10 bambini piccoli (fino a 12 mesi) e 15 (fino a 15 mesi).

Al piano inferiore sono collocati 37 bambini, tra medi e grandi.

Come da modello organizzativo allegato, *ALLEGATO Relazione Tecnico Illustrativa*.

Art. 4 AMMISSIONE AL SERVIZIO E CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

L'accesso al servizio è regolamentato esclusivamente dal Comune di Fano che provvederà alle iscrizioni e alla conseguente formulazione delle graduatorie, in base ai requisiti e modalità di cui al Regolamento Servizi 0/6 del Comune di Fano approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 237 del 11.12.2021.

L'Ente Appaltatore si riserva la facoltà di determinare, riscuotere e controllare le rette degli utenti per il servizio erogato, rette che costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso.

Le famiglie contribuiscono in base alla propria situazione socio-economica, attestata dall'ISEE, e al Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di prestazioni agevolate relative ai Servizi Scolastici ed Educativi.

Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è prevista per il periodo 1 settembre 2022 - 31 agosto 2025.

L'Ente affidatario si riserva di esercitare, qualora ritenuta idonea e conveniente, la facoltà prevista dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e/o di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 2 (due) anni educativi, 2025/2026 e 2026/2027, senza che ciò costituisca in alcun modo obbligo per l'Ente medesimo.

Nelle more di espletamento della procedura di gara e sino alla individuazione di un nuovo affidatario potrà essere disposta una proroga del servizio fino ad una massimo di mesi sei (6). In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto.

TITOLO II
NORME SU ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 6 - CALENDARIO DI EROGAZIONE E ORARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO

I servizi di nido comunale aderiscono al calendario scolastico di funzionamento per le scuole dell'infanzia stabilito annualmente dall'Ufficio Scolastico Regionale, seguendo gli accordi e le disposizioni nazionali, tenuto conto che le attività educative, di norma, prendono avvio ogni anno all'inizio del mese di settembre e terminano il 30 giugno.

L'orario di apertura dei nidi di norma è il seguente:

- lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30 tempo parziale;
- lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 tempo normale;
- lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30 tempo prolungato;

Nel mese di luglio e agosto (di norma per 5 settimane complessivamente) viene organizzato il servizio di nido estivo, esclusivamente per i bambini dai 13 ai 36 mesi.

Il modello organizzativo viene dettagliatamente descritto nell'apposito allegato *ALLEGATO Relazione Tecnico Illustrativa..*

Art. 7 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DISCIPLINA DI BENI E RISORSE STRUMENTALI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La struttura messa a disposizione dal Comune di Fano è regolarmente autorizzata ed accreditata ai sensi della L.R. 09/2003 e del Regolamento attuativo regionale n. 13/2004 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

E' dotata di cucina interna per il servizio di preparazione dei pasti.

La struttura in cui si svolge il servizio verrà consegnata all'aggiudicatario comprensiva di tutti gli arredi e attrezzature ivi presenti, nello stato in cui si trovano al momento del sopralluogo. I locali e le attrezzature verranno presi in consegna dall'aggiudicatario all'inizio dell'appalto, previa redazione di apposito verbale. I locali e le attrezzature saranno utilizzati dall'Aggiudicatario in modo tale da garantirne l'efficienza in conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Alla fine del periodo contrattuale, i locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale dovranno essere riconsegnati nello stato in cui erano all'atto della presa in consegna, previa restituzione delle chiavi e sottoscrizione di verbale. L'aggiudicatario assume l'onere della conservazione, nonché della manutenzione ordinaria di locali ed attrezzature consegnate.

Le spese sostenute dall'amministrazione comunale per eventuali danni e/o ammanchi oltre la normale usura, che venissero riscontrati in contraddittorio con l'Affidatario, saranno oggetto di valutazione economica e gli importi relativi addebitati all'Affidatario.

Art. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio è sotto la completa responsabilità dell'aggiudicatario che ne diventerà soggetto gestore, in costante raccordo con l'Ente Appaltante. Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto del Regolamento degli Asili Nido comunali secondo le modalità indicate nell'allegato A) al presente capitolato.

Il raccordo con il Comune di Fano si attuerà attraverso un coordinatore, referente per l'Amministrazione comunale per le comunicazioni con gli uffici competenti.

Il soggetto individuato come coordinatore dovrà possedere i titoli di studio previsti dall'art. 15 del Regolamento regionale n.13 del 2004 del servizio, e avrà compiti sia di tipo organizzativo/gestionale che pedagogico/didattico in stretta relazione con il Coordinamento psicopedagogico comunale.

Per quanto riguarda la parte organizzativa/gestionale il coordinatore dovrà:

- curare i rapporti con il Comune;
- gestire il personale in servizio nel nido, sia educativo che ausiliario e di cucina, assicurando il corretto svolgimento del servizio in continuità con gli altri nidi presenti sul territorio comunale ;
- mantenere costanti rapporti con gli uffici dei Servizi Educativi e segnalare prontamente ogni problematica insorta durante la gestione del servizio, anche con le famiglie;
- redigere relazioni di verifica sul servizio, compresa la verifica sulla soddisfazione dell'utenza da trasmettere all'ufficio al termine di ogni anno educativo, segnalando eventuali criticità e ove sia stato possibile, le soluzioni adottate;
- curare i rapporti contrattuali, gestionali e organizzativi tra aggiudicatario e amministrazione comunale;
- coordinare i rapporti con l'utenza e gli educatori;
- garantire l'erogazione del servizio attraverso la sostituzione tempestiva degli operatori assenti;

Per quanto concerne la parte del coordinamento pedagogico/didattico, il coordinatore pedagogico ha la responsabilità di

- garantire, in collaborazione con il personale educativo del nido e in raccordo con l'ufficio di coordinamento del Comune di Fano la realizzazione della progettualità educativa e sostenere il lavoro degli educatori mantenendo una qualità alta, sempre migliorabile, attraverso la formazione e autoformazione costante. Realizzare anche una documentazione in itinere che sia strumento di supporto e di verifica da consegnare al Coordinamento psicopedagogico comunale;
- partecipare agli incontri settimanali di equipe e promuovere momenti di verifica e formazione tra gli educatori del nido "Il Grillo" in raccordo con i nidi del Comune di Fano (incontri di coordinamento, incontri di co-progettazione, formazione condivisa, ecc) concordando le azioni con il coordinamento psicopedagogico Comunale e aderendo alle formazioni e progettualità in essere per il personale educativo 06 del comune di Fano.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

-promuovere il confronto e la partecipazione con le famiglie e favorire i rapporti in un'ottica costruttiva e collaborativa.

- Cooperare con il coordinatore pedagogico comunale che si occupa della supervisione, monitoraggio e verifica degli interventi del suddetto coordinatore interno
- favorire il supporto per il mantenimento o costruzione di una rete territoriale con i servizi presenti (Asur, I. C., Ambito territoriale ecc)

Gli educatori hanno competenze relative all'educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie, progettano in equipe ogni azione educativa, progettano e realizzano il terzo educatore (spazi, tempi, materiali che producono relazioni), si occupano di osservazione e documentazione e si riferiscono al coordinatore interno per verificare e monitorare i processi quotidiani. L'ottica di lavoro si fonda su un lavoro di regia che lasci spazio alle autonomie dei bambini e che sostenga l'emergere dei bisogni e degli interessi. Sui bisogni, grazie ad osservazione e confronto in equipe, si andranno poi a progettare interventi di regia anche in concordanza con un lavoro con le famiglie.

La professionalità del personale educativo, insieme a quella del personale ausiliario, si svolge secondo i principi della collegialità, della collaborazione, in una dimensione di condivisione dei principi e valori di fondo del progetto pedagogico di riferimento.

Agli educatori competono:

- l'osservazione dei bambini, la documentazione e la progettazione dell'ambiente educativo in accordo con il lavoro di coordinamento psicopedagogico comunale (come da regolamento comunale e carte dei servizi);
- un'ottica di lavoro di regia fondata sulle teorie della pedagogia attiva e moderni studi, con il focus sul fondare una scuola democratica che sostenga l'eterogeneità e l'emergere del potenziale individuale;
- la gestione dei momenti più delicati nel funzionamento del nido quali l'ambientamento dei nuovi iscritti, l'accoglienza inclusiva e rispettosa delle eterogeneità di ogni bambino e bambina e della sua famiglia;
- la gestione dei momenti di cura, igiene e pulizia, del pasto e del sonno e di tutti i momenti di routine;
- la documentazione delle attività educative come strumento di verifica per gli educatori, di memoria e rilancio per i bambini e restituzione dei processi educativi alle famiglie;
- l'organizzazione degli spazi, dei materiali e dei tempi adeguati allo sviluppo autonomo e nel rispetto dell'eterogeneità individuale, inserita in un contesto sociale;
- la partecipazione ai momenti di verifica e discussione sugli interventi educativi e sulle attività insieme al Coordinatore pedagogico;
- l'individuazione di modalità di coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo, per costruire una comunità educante fondata sul dialogo, lo scambio e la partecipazione;
- l'auto aggiornamento, inteso come approfondimento personale e di gruppo sulle tematiche educative e il confronto sistematico degli interventi educativi nel collettivo degli educatori;
- la partecipazione attiva alla formazione e alle iniziative organizzate dall'Affidatario o dall'Ente Affidante, anche in relazione al Coordinamento Pedagogico Comunale;
- la cura del lavoro di continuità a sistema integrato 06 secondo le indicazioni e le modalità del coordinamento pedagogico comunale;
- la custodia e la conservazione dei beni materiali ed attrezzature costituenti il patrimonio del nido e il mantenimento in ordine e in buone condizioni del materiale usato nel nido, educando i bambini al rispetto dell'ambiente e degli oggetti;
- la rilevazione delle presenze giornaliere attraverso la modalità tecnica individuata dall'Ente Affidante.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, DI PULIZIA E DI VIGILANZA DELLE STRUTTURE

L'Affidatario garantisce la gestione dei servizi ausiliari attraverso il personale addetto ai servizi, di cui fornirà l'elenco nominativo prima della stipula del contratto.

Gli addetti ai servizi provvedono con massima cura alla pulizia degli ambienti, alla loro sanificazione, all'apertura-chiusura e alla custodia dei locali; hanno la responsabilità di garantire l'integrità della conservazione e della sicurezza dei locali, degli arredi e delle suppellettili; svolgono piccoli lavori di manutenzione; collaborano alla predisposizione dei materiali, allo spostamento degli arredi e all'allestimento degli spazi secondo le indicazioni degli educatori.

L'Affidatario si obbliga al rispetto della normativa vigente in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti con prodotti adatti all'utilizzo in ambienti frequentati da bambini piccoli e si dota di un Piano di Sanificazione che trasmetterà all'Ente Affidante, con allegato l'elenco dei prodotti e della attrezzature di cui si avvarrà per l'esecuzione del servizio di pulizia, detergenza e sanificazione.

Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento in ottemperanza dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. pubblicati sulla GURI n. 42 del 19.02.2021 e della Relazione di accompagnamento.

Tutti i prodotti chimici per la pulizia e disinfezione (detergenti, detergenti-disinfettanti, disincrostanti, ecc.) devono rispondere ai requisiti previsti dal presente capitolato e dalle norme vigenti in materia (etichettatura, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) oltre che alle norme contenute nei C.A.M. pubblicati sulla GURI n. 42 del 19.02.2021 "Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

L'appaltatore è tenuto a depositare, prima dell'inizio del servizio, per ogni singolo prodotto utilizzato, la "scheda tecnica" e la "scheda di sicurezza" previste dalla normativa vigente, indicando il nome del produttore, il nome commerciale del prodotto nonché l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di tipo I (norma ISO 14024), i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, né di etichette ambientali ISO di Tipo I, con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.

Il servizio di pulizia dovrà prevedere interventi di pulizia ordinaria, a carattere continuativo e routinario, interventi di pulizia periodica e interventi a carattere radicale, nonché la pulizia delle aree verdi esterne.

L'Affidatario dovrà inoltre provvedere alla preparazione degli ambienti di servizio, degli arredi, delle suppellettili e dei giochi utilizzati dai bambini prima dell'inizio dell'anno educativo. I servizi verranno effettuati durante tutto il periodo di validità del presente capitolato con puntualità e tempestività, garantendo la continuità di presenza da parte delle stesse persone per evitare eccessiva rotazione del personale e provvedendo alla sostituzione degli assenti a qualsiasi titolo.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, gli addetti ai servizi provvedono a:

1. pulizie a cadenza quotidiana

- servizi igienici: pulizia, lavaggio, disinfezione dei servizi igienico sanitari, dei fasciatoi, delle superfici piastrellate con particolare attenzione a specchi (ove presenti), rubinetteria, maniglie, erogatori di sapone, portacarta igienica, vasini ad ogni utilizzo e quanto altro presente;
- tavolini e sedie che sono utilizzati anche per i pasti;
- ambienti di utilizzo diurno da parte degli utenti e del personale (sala del gioco motorio, delle attività

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

grafico pittoriche o di manipolazione materiali, ufficio del personale, ecc.);

- arredi, suppellettili (mensole, davanzali interni, ecc.), maniglie di porte e finestre, pavimenti dei diversi ambienti con spazzatura, asportazione completa di polvere e macchie di ogni specie e lavaggio accurato;
- riordino quotidiano dei lettini e cambio delle lenzuola in caso di necessità;
- pulizia e riordino degli armadietti dei bambini;
- pulizia di giochi utilizzati dai bambini;
- eliminazione dei rifiuti e loro corretto conferimento;
- svuotamento dei cestini portarifiuti con relativa pulitura;
- pulizia quotidiana del giardino e dei giochi esterni;
- controllo dello stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
- ogni altra prestazione atta a garantire una perfetta igiene e pulizia all'interno e all'esterno dei locali.

2. pulizie a cadenza settimanale

- cambio della biancheria dei lettini;
- pulizia delle porte;
- lavaggio cestini porta rifiuti
- pulizia degli armadietti degli spogliatoi

3. pulizie a cadenza mensile

- lavaggio vetri, finestre, vetrate esterne, specchi, infissi, armadi;
- asportazione ragnatele, pulitura e spolveratura pareti e corpi illuminanti;

4. pulizie a cadenza semestrale o annuale

- lavaggio tende ignifughe secondo le indicazioni specifiche di lavaggio;
- pulizie delle strutture prima dell'apertura all'inizio dell'anno educativo e dopo ogni eventuale sospensione;

SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI

Il servizio consiste nella fornitura delle derrate alimentari e preparazione di pasti prodotti in regime "freddo-caldo" nel rispetto dei **"Criteri Ambientali minimi"** per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari secondo quanto indicato nell'Allegato alla Gazzetta Ufficiale n.90 del 4 aprile 2020 (approvato con DM n. 65 del 10 marzo 2020).

Nello specifico è prevista la somministrazione di primo piatto, secondo piatto con contorno, frutta di stagione e pane secondo i menù di cui all'allegato, **ALLEGATO Menù e grammature asilo nido**, che dovranno essere comprensivi di merenda mattina e pomeriggio.

E' prevista la fornitura di acqua minerale unicamente in vetro.

I pasti (per bambini e adulti) debbono essere preparati come da menù e grammature nette indicati nell'apposita tabella dietetica approvata dal competente Servizio dell'ASUR di FANO, vedi **ALLEGATO Menù e grammature asilo nido**.

Il menù potrà subire annualmente variazioni in base alle indicazioni che verranno fornite dall'ASUR o comunque a modifiche decise dal Comune ed approvate dall'ASUR.

A L I M E N T I

Al fine di adeguare il servizio alle esigenze igieniche e dietetiche, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare che gli alimenti rispondano ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia e che si intendono integralmente richiamate.

Gli alimenti dovranno inoltre essere conformi alle seguenti norme di carattere generale:

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

- riportare la denominazione di vendita secondo quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- riportare una corretta etichettatura facilmente leggibile secondo quanto previsto dalla normativa generale e dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica (elenco degli ingredienti in ordine decrescente, quantitativo netto, data di scadenza o termine minimo di conservazione degli alimenti, eventuale data di produzione per i prodotti nei quali è prevista; modalità di conservazione, istruzioni per l'uso negli alimenti per i quali sono previste luogo di origine e provenienza con nome o ragione sociale del fabbricante o confezionatore, con indirizzo completo, numero di lotto);
- possedere imballaggi integri ed idonei senza alcun segno di deterioramento; nel caso di utilizzo di surgelati, non sono ammessi prodotti che abbiano subito uno scongelamento, anche parziale, nella fase di detenzione; lo scongelamento deve essere effettuato esclusivamente in armadio frigorifero;
- non è ammesso l'impiego di prodotti precucinati o precotti;
- non è ammesso l'utilizzo di prodotti di IV gamma;
- non è ammesso l'utilizzo di prodotti contenenti Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

La Ditta è tenuta a presentare, all'inizio del servizio e dietro specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, le certificazioni relative ai diversi prodotti utilizzati che ne attestino anche la rintracciabilità. Potranno essere inseriti ulteriori prodotti non previsti nell' **ALLEGATO Tabelle merceologiche**, nel qual caso tale inserimento dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Dovranno essere messe a disposizione le schede tecniche di tutti i prodotti in uso.

Dovranno essere utilizzate le seguenti materie prime: frutta, ortaggi, legumi, cereali: biologici per almeno il 50% in peso; Almeno un'ulteriore somministrazione di frutta deve essere resa, se non con frutta biologica, con frutta certificata nell'ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata o equivalenti;

Uova: biologiche al 100%

Salumi e formaggi: almeno il 30% in peso deve essere biologico

Latte (anche in polvere per asili nido) e yogurt: biologico al 100%

Olio extravergine di oliva: biologico per almeno il 40% in capacità

Pelati, polpa e passata di pomodoro: per almeno il 33% in peso devono essere biologici

Succhi di frutta o nettali di frutta: biologici al 100%

Per quanto riguarda la carne, le percentuali di biologico sono state differenziate come segue:

carne bovina: biologica per almeno il 50% in peso (un ulteriore 10% in peso di carne deve essere, se non biologica, certificata nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o nell'ambito dei sistemi di qualità regionali riconosciuti (quali QV o equivalenti), o etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali almeno con le informazioni facoltative «benessere animale in allevamento», «alimentazione priva di additivi antibiotici», o a marchio DOP o IGP o «prodotto di montagna»)

carne suina: biologica per almeno il 10% in peso (oppure in possesso di una certificazione volontaria di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità competente, relativa ai requisiti «benessere animale in allevamento, trasporto e macellazione» e «allevamento senza antibiotici»)

Carne avicola: biologica per almeno il 20% in peso.

I prodotti ittici (pesce, molluschi cefalopodi) devono essere di origine FAO 37 o FAO 27, non devono appartenere alle specie e agli stock classificati dall'Unione Internazionale per la conservazione della Natura «in pericolo critico», «in pericolo», «vulnerabile» e «quasi minacciata» e per la taglia si rimanda all'Allegato 3 del regolamento (CE) n. 1967/2006).

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando il “calendario di stagionalità” come da menù.

E' ammessa la sostituzione di prodotti da agricoltura biologica con altri della stessa provenienza e/o convenzionali in caso di difficoltà di approvvigionamento. Di tale variazione deve essere dato tempestivo avviso al competente Servizio refezione del Comune.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

PASTI

I pasti devono essere preparati e cucinati nella giornata destinata al consumo ed essere pronti rispettivamente per le ore 11,00 .

I pasti debbono essere serviti negli orari concordati, in modo tale da mantenere la temperatura e da dare il tempo adeguato al consumo del pasto, anche al fine di evitare sprechi alimentari.

E' vietata ogni forma di riciclo di cibi avanzati all'interno della scuola, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Non è ammessa la somministrazione di cibo bruciato, ossidato, poco cotto, neppure parzialmente.

La fornitura dei pasti deve essere effettuata tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) così come individuati dal calendario scolastico.

Il giorno esatto di inizio e termine del servizio verrà comunicato dal settore Servizi Educativi del Comune entro il 1° settembre di ogni anno.

L'aggiudicatario per la pulizia ordinaria o straordinaria deve utilizzare detergenti con il marchio di qualità ecologica Ecolabel o conformi alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi pertinenti nell'ultima versione adottata. Nei lavaggi in lavastoviglie devono essere utilizzati detergenti muniti di marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel UE o di altre etichette ambientali conformi alla ISO 14024 o devono essere usati detergenti conformi ai pertinenti Criteri Ambientali Minimi, ove adottati, muniti dei mezzi di prova ivi previsti. Prima di procedere al lavaggio ad umido, i condimenti grassi e oleosi devono essere rimossi a secco dalle stoviglie, pentole e dalle altre attrezzature.

Il direttore dell'esecuzione del contratto attua la verifica attraverso sopralluoghi per la presa in visione dei prodotti, delle scorte e dei relativi imballaggi primari. Ove richiesto, deve essere trasmessa ulteriore documentazione probatoria pertinente. In caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM sarà richiesto l'invio dei rapporti di prova rilasciata da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.

L'aggiudicatario per quanto riguarda la preparazione e somministrazione dei pasti deve garantire:

- una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale sul cui territorio il servizio di mensa insiste;
- continua rispondenza alle norme igienico sanitarie delle cucine adottando allo scopo uno specifico Piano di Autocontrollo del Ciclo dei Prodotti Alimentari (sistema HACCP) previsto dai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 in materia di prodotti alimentari;

- fornitura di diete personalizzate richieste dagli utenti e validate dal Comune sia per ragioni etico - religiose che per intolleranze alimentari per utenti affetti da patologie attestate dai competenti Servizi Sanitari. Si precisa che sono a carico della ditta le spese inerenti all'acquisto delle derrate alimentari di qualunque marca, non previste dal presente Capitolato e/o allegati, necessarie alla predisposizione delle diete speciali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che latte in polvere e tutti i prodotti per lo "svezzamento" di qualunque marca sono a carico dell'aggiudicatario. Ogni dieta personalizzata deve essere contenuta in una vaschetta monoporzionata contrassegnata dal cognome e nome del bambino, quindi perfettamente identificabile da parte del personale addetto alla somministrazione.

- fornitura della biancheria al proprio personale nonché della eventuale teleria occorrente per le attività di cucina, provvedendo, qualora necessario, anche al loro lavaggio.

Le tovagliette monoporzione eventualmente usate per determinate specifiche esigenze organizzative temporanee ed i tovaglioli monouso in carta tessuto devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla ISO 14024, oppure del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC®) o equivalenti.

Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

dall'articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE).

I prodotti in carta tessuto devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti a etichette ambientali conformi alla ISO 14024.

La ditta dovrà essere dotata del Piano di Autocontrollo del ciclo dei prodotti alimentari ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004 e 253/2004 in materia di prodotti alimentari.

La ditta dovrà comunque effettuare i seguenti controlli con le frequenze indicate :

A)attrezzature da cucina = 9 tamponi mensili (uno per cucina) per rilevare i seguenti parametri : carica batterica a 30°; coliformi fecali; streptococchi fecali od enterococchi; salmonella; Listeria monocytogenes;

B)primi piatti, pietanze, contorni = 9 analisi mensili (una per cucina) per rilevare : carica batterica a 30°; coliformi totali; Escherichia coli; salmonella; clostridi solfito riduttori; Staphilococcus aureus.

Le risultanze dei controlli debitamente certificate, dovranno essere inviate mensilmente.

Al fine di individuare più celermente le eventuali cause di tossinfezione alimentare, sarà cura della ditta prelevare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno, in appositi contenitori chiusi, muniti di etichetta recante la data e conservarlo ad una temperatura non superiore a +4° e tenerlo a disposizione per 48 ore.

Art. 9 - FORNITURE E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Nell’ambito delle modalità di erogazione del servizio di cui all’art. 8 del presente contratto e conformemente alle normative di riferimento, l'aggiudicatario ha i seguenti obblighi:

- programmazione e gestione del servizio educativo;
- programmazione e gestione del servizio di pulizia e custodia delle strutture;
- programmazione e gestione dei momenti di incontro e di verifica con le famiglie;
- programmazione e attuazione del coordinamento pedagogico;
- fornitura delle derrate alimentari; preparazione di pasti e somministrazione;
- redazione di Protocolli di sicurezza anti-Covid-19, ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali, se richiesto dalla situazione di emergenza pandemica;
- formazione del personale e organizzazione del monte ore non frontale;
- responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e della sicurezza, organizzativo;
- predisposizione di idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortuni subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività. Copie delle polizze dovranno essere prodotte in sede di stipula e, negli anni successivi, inviate all’Ente Affidante prima della apertura annuale del servizio;
- mantenimento in efficienza nel nido degli idonei strumenti informatici, con collegamento ad internet e posta elettronica. Gli indirizzi e-mail del nido dovranno essere comunicati al competente ufficio del Comune di Fano.

L’Affidatario dovrà altresì garantire:

- il rispetto, in favore del personale impiegato, dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento e delle norme vigenti in materia assistenziale, previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica. E’ facoltà dell’Ente Affidante procedere, in qualunque momento alla verifica del regolare pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL ai lavoratori, compresi i soci lavoratori.
- il rispetto del calendario educativo e gli orari;
- la continuità delle figure educative e ausiliarie, nelle rispettive assegnazioni ai diversi servizi per l’intera durata dell’anno educativo.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

- l'immediata sostituzione degli operatori assenti, in tempo utile per l'espletamento del servizio, con altri operatori di pari qualifica professionale;
- l'effettuazione del monte orario non frontale di competenza del personale educativo e non;
- il percorso di continuità con la Scuola dell'Infanzia;
- la rilevazione giornaliera delle presenze;
- l'intestazione delle utenze e la lettura dei contatori;
- il corretto conferimento dei rifiuti secondo la normativa comunale vigente;
- il mantenimento del segreto d'ufficio da parte di tutto il personale della scuola, come previsto dalle vigenti normative in materia di Privacy e di Trattamento dei dati;
- la somministrazione dei farmaci salvavita nel rispetto della procedura prevista dal Distretto Sanitario dell'Area Vasta Marche Nord 1;
- che il personale sia in possesso di tutte le certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento del servizio;
- la predisposizione del Piano di Gestione delle Emergenze: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal DM 10/03/1998;

Sono a carico dell'Affidatario le spese relative a:

- il costo di tutto il personale che opera nel nido d'infanzia;
 - il pagamento delle spese per utenze, consumi relativi al servizio;
 - il pagamento della TARI legata alla produzione di rifiuti collegata allo svolgimento del servizio; il calcolo verrà effettuato sulla base della superficie dell'immobile;
 - voltura di tutti i contratti relativi alle utenze;
 - voltura del C.P.I. e spese per il suo rinnovo;
 - l'acquisto del materiale didattico e ludico e materiale da ufficio utili allo svolgimento del lavoro quotidiano del nido anche in funzione della relazione con le famiglie e il territorio (es. documentazione fotografica) e il suo rinnovo in caso di deterioramento. Tutto il materiale fornito, destinato all'utilizzo da parte dei bambini, dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e quanto previsto dal regolamento comunale dei servizi educativi;
 - reintegro di tutti gli arredi, le attrezzature e le stoviglie presenti nell'**ALLEGATO INVENTARIO** che dovesse rendersi necessario a seguito di usura, con arredi, attrezzature e stoviglie di pari originario valore. Al termine del rapporto contrattuale gli arredi, le attrezzature e le stoviglie acquistate a tal fine dall'Affidatario diverranno proprietà dell'Ente Affidante;
 - l'acquisto del materiale igienico-sanitario per la cura personale dei bambini, dei pannolini, dei prodotti farmaceutici non alimentari; dovrà essere inoltre reintegrata, man mano che sarà mancante, la biancheria per i lettini (lenzuolini, coperte, cuscini antisofofo, materassini, ecc.) e per l'igiene (teli, asciugamani e carta a perdere per i fasciatoi, ecc.);
 - l'acquisto di derrate e la preparazione pasti;
 - la fornitura dei dispositivi di protezione personale come indicato nelle normative vigenti e per le eventuali prosecuzioni delle indicazioni nazionali anti Covid-19;
 - il materiale di consumo e attrezzature per l'esecuzione del servizio di pulizie e pasti;
 - l'ordinaria manutenzione dell'immobile, delle attrezzature e dell'impiantistica, secondo quanto indicato all'articolo 10, relativo alle manutenzioni ordinarie ivi comprese quelle per il riscaldamento, gas, energia elettrica, acqua, telefonia e telematica e riparazioni;
 - il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti;
- E' a carico dell'Affidatario ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente contratto non metta espressamente a carico dell'Ente Affidante.

Art. 10 - MANUTENZIONI ORDINARIE

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese di manutenzione ordinaria, secondo quanto stabilito in

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

termini generali dalla normativa: si intende per manutenzione ordinaria la serie di interventi di manutenzione a guasto e preventiva, periodica, atti a mantenere gli immobili sia in condizioni d'uso adeguate ed in sicurezza, sia in condizioni d'uso standard prefissati in modo che possano essere utilizzati per gli scopi per i quali sono stati assegnati. Pertanto la manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, di rinnovamento o di sostituzione delle finiture degli edifici e di reintegro di modeste parti strutturali, quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare ovvero dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, le recinzioni e i passi carrabili, ecc.

Si indicano, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi di competenza dell'Affidatario:

INTERVENTI MURARI:

- Pulizia grondaie, pluviali e piccole riparazioni;
- Sistemazione di intonaci interni ed esterni nelle parti danneggiate e/o ammalorate per piccole superfici, compreso ripresa di tinta;
- Ripristino di piastrelle di pavimenti, di rivestimenti e battiscopa staccati o danneggiati per piccole superfici;
- Tinteggiatura delle pareti dei locali e delle zoccolature periodica (con frequenza non superiore ad anni tre);
- Eliminazione intonaco interno ammalorato causa infiltrazioni e suo ripristino;
- Riparazione e/o sostituzione di parti rotte o deteriorate di paraspigoli e zoccolature già presenti;
- Verifica delle porte e dei maniglioni antipanico posti sulle vie di esodo e mantenimento in situazione funzionale e di sicurezza di tutti i serramenti (porte, finestre) anche mediante riparazione/sostituzione delle parti ammalorate e non correttamente funzionanti.
- Verniciatura delle parti metalliche delle attrezzature esterne (serramenti, porte e cancelli)
- Riparazioni recinzione perimetrale;

INTERVENTI DI FALEGNAMERIA:

- Sostituzione di serrature e copie chiavi, su tutti i serramenti interni ed esterni, sia in caso di rotture sia in caso di smarrimento e relativa consegna agli uffici Servizi Educativi;

ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE:

- Manutenzione degli arredi e loro riparazione compresa la sostituzione di parti rotte e parti soggette ad usura, garantendo il mantenimento delle conformità di legge;

ATTREZZATURE E IMPIANTI ELETTRICI:

Interventi di riparazione su attrezzature e impianti elettrici per mantenere l'impianto funzionante nello stato in cui viene consegnato comprese le sostituzioni dei materiali di consumo o di riparazione di parti non funzionanti;

Manutenzione di tutte le attrezzature e gli impianti tecnici, tecnologici e presidi di sicurezza con personale in possesso dei requisiti di legge (la manutenzione delle attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, telefoniche, comandi apri-porta, di illuminazione, sostituzioni di elementi di impianti tecnologici, pulizia, verifica e serraggio connessioni e collegamenti, test di prova apparecchiature, sostituzione spie luminose, fusibili, eventuale aggiunta di punti luce, sostituzione di placche e coperchi delle scatole elettriche, ecc.);

Verifiche periodiche degli impianti e componenti elettrici (quadri elettrici, lampade ed illuminazione normale, impianto antintrusione, ecc.);

Verifiche straordinarie periodiche dell'impianto di messa a terra, con cadenza biennale da richiedere a ditta specializzata;

Manutenzione periodica e controllo del montacarichi con ditte specializzate (contratto con ditta

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

manutentrice) e relative opere di manutenzione ordinaria che si rendano necessarie per il corretto funzionamento dell' impianto;

Verifiche straordinarie periodiche degli ascensori e/o montacarichi, da richiedere a ditta specializzata.

IMPIANTI IDRAULICI

Interventi di riparazione su impianti termoidraulici per mantenerli funzionanti nello stato in cui vengono consegnati, comprese le sostituzioni dei materiali di consumo o di parti non funzionanti;

Riparazione di impianti per i servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere)

Riparazione e sostituzione della rubinetteria, sostituzione di lavabi, lavatoi e rubinetteria ammalorati, riparazione e sostituzione dei sanitari;

Riparazioni idrauliche di cassette wc, guarnizioni e manicotti, sostituzioni di wc e loro sedili;

Manutenzione, espurgo e pulizia degli scarichi dei lavandini e dei WC fino alle fosse, pozzetti di ispezione o vasche terminali (fosse biologiche) comprese;

Installazione e manutenzione di accessori per il bagno se mancanti (portasapone, porta salviette, ecc.)

IMPIANTI TERMICI

Manutenzione ordinaria periodica a impianti termici, pompe, ecc. affidata con contratto a ditta specializzata;

GESTIONE AREE VERDI/CORTILI:

- Manutenzione e cura di tutte le aree verdi di pertinenza, effettuando il regolare taglio dell'erba e delle siepi, l'annaffiatura e la cura di piante e zone verdi, il taglio di rami secchi e pericolanti, la potatura di siepi e arbusti;

- Sistemazione degli avvallamenti e/o di eventuali ostacoli o dislivelli pericolosi;

- Disinfestazione e derattizzazione esterna ed interna anche nell'ambito delle procedure HACCP;

- Corretto smaltimento degli sfalci di potatura e dei rifiuti derivanti dalle sopradette attività.

ANTINCENDIO E SICUREZZA:

- Manutenzione periodica e controllo delle attrezzature antincendio presenti nelle strutture tramite ditte specializzate cadenza almeno semestrale (idranti, attacco V.F., estintori, uscite di emergenza con maniglioni antipánico, porte REI, impianto di allarme e suoi componenti, lampade di emergenza, interruttori di sgancio dell'energia elettrica, ecc.) e tenuta dell'apposito registro antincendio;

- Manutenzione ordinaria delle suddette attrezzature (sostituzione batterie, lampade, neon, parti rotte, ecc. per ripristinarne il corretto funzionamento);

- Installazione della cartellonistica di sicurezza sulla base delle valutazioni dei rischi e del piano di evacuazione, con utilizzo di colori, simboli o segnali acustici a cui educare anche i bambini, ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs 81/2008;

- Redazione e aggiornamento del piano di sicurezza personale, procedure da adottare in caso di incendio, il tutto conformemente alle norme vigenti;

- Nomina e formazione degli addetti alla prevenzione incendi;

- Vigilanza sul corretto mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'immobile: mantenere le vie di uscita libere da ogni ostacolo ed efficienti, rispettare i carichi di incendio ammessi nei locali, far rispettare tutti i divieti previsti dall'esercizio dell'attività, ecc.;

- Controllo (mensile e/o giornaliero), a cura degli addetti alla sicurezza di ogni plesso, del normale funzionamento e posizionamento di tutte le attrezzature antincendio ed uscite di sicurezza. Controllo e rispetto del massimo affollamento e delle destinazioni d'uso, dell'intero plesso e di ogni locale;

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

L'Affidatario si impegna a comunicare all'Ente Affidante i nominativi delle ditte affidatarie dei servizi di manutenzione ordinaria e controlli impiantistici, il disciplinare tecnico di manutenzione del servizio affidato, nonché l'avvenuta effettuazione di tutti i controlli periodici degli impianti ed attrezzature secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Affidatario provvede alla tenuta del **registro delle manutenzioni e delle revisioni** con descrizione degli interventi e data di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 1577 c.c., nel caso in cui la struttura necessiti di riparazioni che non sono a carico dell'Affidatario, questi è tenuto a darne avviso all'Ente Affidante. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto nel momento in cui si è rilevata la necessità dell'intervento.

Qualora l'Affidatario non provveda alle manutenzioni ordinarie oppure non avvenga la comunicazione di cui sopra, il costo delle riparazioni sarà a carico dello stesso.

Art. 11 - ONERI A CARICO DELL'ENTE AFFIDANTE

All'Ente Affidante sono in carico:

- le procedure per le graduatorie di ammissione e assegnazione del posto Nido;
- la determinazione e la riscossione delle rette di frequenza;
- la concessione delle agevolazioni sulle rette;
- la gestione delle dimissioni e ammissioni nel corso dell'anno educativo;
- l'autorizzazione, su richiesta degli utenti, di eventuali variazioni dell'orario di frequenza;
- l'espletamento di tutti gli adempimenti di natura amministrativa connessi alla gestione dei rapporti con l'affidatario;
- la vigilanza sull'attività del servizio (controllo della conformità alle disposizioni del presente contratto e alla normativa di riferimento, verifica della regolarità retributiva e contributiva).
- controlli sulla qualità e sulla provenienza delle materie prime utilizzate, sulla qualità e consistenza dei pasti serviti, sull'igiene delle cucine ed in generale sulle modalità di funzionamento del servizio;
- la supervisione pedagogica a cura dell'ufficio di Coordinamento pedagogico comunale in connessione con il coordinamento interno al servizio;
- la consegna dei locali, degli arredi e delle attrezzature, così come individuati allo Schema di contratto;
- la corresponsione del corrispettivo di cui al successivo articolo 14 del presente Schema di Contratto.
- Manutenzione straordinaria.

ART. 12 - CLAUSOLE DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Le vertenze sindacali dell'Affidatario devono rispettare pienamente la Legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, l'Affidatario concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.2002.

Fino all'approvazione dello stesso, l'Affidatario si attiene al codice in vigore per i servizi socio-educativi-assistenziali.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Affidatario è tenuto a comunicare nei termini di legge (almeno 5 giorni prima) all'utenza e all'Ente Affidante la proclamazione dello sciopero, nonché modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto e con modalità idonee ed efficaci al fine di assicurare le condizioni di sicurezza a tutela dei minori utenti del servizio. In caso di sospensione dello sciopero l'Affidatario dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo sia dell’Affidatario sia dell’Ente Affidante e che non si possa evitare con l’esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute. La chiusura disposta dalla Pubblica Autorità (per es. in caso di epidemia da Covid-19) rientra tra le interruzioni totali per causa di forza maggiore. In ogni caso l’Affidatario non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY

L’Affidatario, a totale suo carico, è tenuto all’osservanza delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e successivi aggiornamenti).

E’ fatto divieto all’Affidatario e al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.

L’Affidatario è tenuto al trattamento dei dati in conformità alle norme nazionali e dell’UE in vigore.

L’Affidatario del servizio è responsabile del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale Responsabile del trattamento dati.

Il predetto Responsabile:

- a) opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall’Ente Affidante;
- b) attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- c) è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni (gli Incaricati previsti dal D. Lgs 196/’03 si riconducono agli “autorizzati di cui all’art. 4” del regolamento europeo) persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”;
- d) consegna all’Ente Affidante copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- e) provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e successivi aggiornamenti.

L’Affidatario, il Responsabile e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori disposizioni che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto.

In ogni caso:

- a) i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- b) l’Affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- c) è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del Titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);
- d) è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- e) i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l’Affidatario si impegna, in assenza di rinnovo o proroga nell’affidamento del servizio, a consegnare i dati all’Ente affidante entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell’Affidatario trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche dei dati personali utilizzate per l’affidamento del servizio o di cui comunque l’Affidatario sia venuta a conoscenza, in

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

dipendenza dello stesso.

Ai sensi del D. Lgs. N° 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e successivi aggiornamenti, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI

Art. 14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E SUO ADEGUAMENTO

Il valore complessivo dell'appalto, calcolato ai sensi dell'applicazione dell'art. 35, comma 4, del codice dei contratti – D.Lgs. 50/2016- è di euro 3.491.363,29 oltre ad oneri per la sicurezza per complessivi euro 16.500,00 e quindi per un totale di euro 3.507.863,29 soggetto ad IVA al 5%.

Il valore stimato per tutto il periodo di decorrenza (1 settembre 2022 – 31 agosto 2025) viene computato in euro 1.904.379,98 oltre ad oneri di sicurezza (euro 9.000,00) non soggetti a ribasso e ad IVA (da applicarsi nella misura del 5%);

Il valore complessivo stimato per l'opzione degli eventuali ulteriori due anni (1 settembre 2025 - 31.08.2027) è pari ad euro 1.269.586,65 oltre ad oneri per la sicurezza (euro 6.000,00) ed IVA al 5%; mentre il valore complessivo stimato per l'opzione degli eventuali ulteriori 6 mesi di proroga tecnica è pari ad euro 317.396,66 oltre ad oneri per la sicurezza (euro 1500,00) ed IVA al 5%.

Il costo annuale del servizio è calcolato in €. 634.793,33 (IVA esclusa) oltre a €. 3.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e costituisce base di gara;

Anno	Importo a base d'asta, soggetto a ribasso	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	IVA 5%	Importo complessivo
Anno 2022, 4 mesi	€. 211.597,77	€. 1.000,00	€. 10.629,89	€. 223.227,66
Anno 2023, 12 mesi	€. 634.793,33	€. 3.000,00	€. 31.889,67	€. 669.683,00
Anno 2024, 12 mesi	€. 634.793,33	€. 3.000,00	€. 31.889,67	€. 669.683,00
Anno 2025, 8 mesi	€. 423.195,55	€. 2.000,00	€. 21.259,78	€. 446.455,32
Totale	€. 1.904.379,98	€. 9.000,00	€. 95.669,01	€. 2.009.048,98
Anno 2025, 4 mesi	€. 211.597,77	€. 1.000,00	€. 10.629,89	€. 223.227,66
Anno 2026, 12 mesi	€. 634.793,33	€. 3.000,00	€. 31.889,67	€. 669.683,00
Anno 2027, 8 mesi	€. 423.195,55	€. 2.000,00	€. 21.259,78	€. 446.455,32
Totale	€. 1.269.586,65	€. 6.000,00	€. 63.779,34	€. 1.339.365,98

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

Eventuale proroga per mesi 6 ex art.106 comma 11 D.Lgs 50 del 2016 e ss. mm. e ii.. da settembre 2027 a febbraio 2028	€. 317.396,66	€. 1.500,00	€. 15.944,83	€. 334.841,50
---	---------------	-------------	--------------	---------------

La scomposizione del **prezzo su base annua** risulta la seguente:

Importo annuo a base d'asta soggetto a ribasso	Oneri per la sicurezza	IVA 5%	Importo complessivo
€. 634.793,33	€. 3.000,00	€. 31.889,67	€. 669.683,00

Il corrispettivo è soggetto ad adeguamento, esclusivamente dietro richiesta scritta dell'Affidatario o dell'Ente Affidante, a partire pertanto dal secondo anno sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o, in alternativa sul sito istituzionale dell'ISTAT), con riferimento alla data del 31 maggio, rispetto a quello del 31 maggio dell'anno precedente, previa istruttoria della competente unità organizzativa comunale (U.O.C. Servizi Educativi).

Nell'eventuale richiesta di revisione prezzi l'Appaltatore dovrà esplicitare in modo preciso e circostanziato gli aumenti dei costi effettivamente sostenuti per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e, per ciascuna componente di aumento di costo, una dettagliata analisi accompagnata da pertinente documentazione dimostrativa come in seguito ulteriormente specificato. Potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante esclusivamente richieste revisionali per aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni e indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore e/o dalle sue specifiche scelte gestionali.

Il presente capitolato e tutta la documentazione di gara sono stati elaborati sulla base di valutazioni che non tengono conto di restrizioni e limitazioni connesse allo stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, la Stazione appaltante, in sede di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di rideterminare i canoni sulla base delle prestazioni rese a seconda della effettiva operatività nelle strutture oggetto dell'appalto.

Art. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

L'Amministrazione comunale riconoscerà all'Affidatario il corrispettivo determinato in sede di gara. L'Amministrazione Comunale liquiderà le fatture relative alla gestione del nido d'infanzia con cadenza mensile posticipata secondo le norme che regolano la contabilità degli Enti Locali.

L'importo di ogni fattura verrà determinato in misura forfetaria pari ad 1/12 dell'importo complessivo annuo di aggiudicazione.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e s.m.i. e D.M. n. 55/2013.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere:

- Codice Identificativo Gara;
- Codice unico progetto;
- Impegni di spesa;
- Capitolo;
- Codice Univoco Ente UFUD0S.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata entro 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture, debitamente documentate e dichiarate regolari sotto l'aspetto tecnico-contabile, sempreché non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata e contestata l'irregolarità del servizio, dando atto della

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

particolare complessità dell'attività di verifica della documentazione allegata alle fatturazioni da parte del servizio competente.

L'Amministrazione Comunale verificherà la regolarità dell'Affidatario dell'eventuale subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Nel caso di acquisizione di DURC negativo, si procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente affidante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta di richiedere lo scioglimento del contratto. Ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L. 98/2013, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Ente affidante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente Affidante paga anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 207/2010.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dalla citata legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, lo stesso si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta.

L'Ente Affidante verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'esecuzione di transazioni senza avvalersi di bonifico bancario o postale o di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione delle prescrizioni di cui alla richiamata normativa, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di consentire al Comune di assolvere all'obbligo di verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, l'Affidatario, tramite il legale rappresentante o soggetto appositamente delegato, deve inviare al Comune copia dei contratti sottoscritti, per il presente appalto, con i subappaltatori ed i subcontraenti. L'Affidatario, il subappaltatore ed il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro.

TITOLO IV

NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE

Art. 17 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Per l'attuazione delle prestazioni oggetto del presente Schema di Contratto si richiede personale di **età non inferiore a 18 anni**. Tale personale dovrà avere un rapporto di collaborazione lavorativa con l'Affidatario secondo le forme previste dalle vigenti normative, sollevando l'Ente Affidante da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, versamenti I.V.A. e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

L'elenco del personale da impiegare nel servizio oggetto del presente schema di contratto è quello indicato nel precedente articolo 8:

Referente tecnico – organizzativo e Coordinatore pedagogico:

deve essere in possesso di un adeguato titolo di studio, coerente con il settore di intervento in cui si colloca l'oggetto dell'affidamento, da comprovare mediante curriculum vitae da allegare in sede di gara ai fini della valutazione.

– ai sensi dell'art. 1, comma 595, Legge n. 205/2017 dovrà essere in possesso di uno dei titoli seguenti:

- LM50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi
- LM57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
- LM85 - Scienze pedagogiche
- LM93 - Teorie e metodologie dell'E-learning e della Media Education
- Laurea in pedagogia V.O. (VECCHIO ORDINAMENTO)
- LS87- Scienze pedagogiche

nonché, come anticipato all'art. 8, dovrà avere un'esperienza almeno triennale in coordinamento dei servizi educativi.

– Personale educativo:

Il personale educativo, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 65/2017 e in esecuzione della L. 205 del 27/12/2017, commi 594 e 595, dovrà essere in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19, fatta salva la continuità del personale attualmente in servizio.

- laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (classe 18 decreto ministeriale n. 509/1999 o classe L-19 decreto ministeriale n. 270/2004);

oppure, se conseguiti entro l'anno scolastico 2013/2014:

- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico (se rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002);
- assistente di comunità infantili;
- diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o
- diploma di laurea in scienze dell'educazione o della formazione;
- diplomi di formazione professionale regionale, appositamente istituiti su figure professionali idonee ed inserite nel repertorio delle professioni;

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

– Personale non educativo:

Il personale non educativo dovrà essere in regola con l'obbligo scolastico di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove nell'art.1 comma 622 è stabilito che "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria inferiore (superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età).

Tutto il personale impiegato nei servizi, oltre ai requisiti previsti all'art. 8 del presente schema di contratto, deve inoltre possedere i seguenti requisiti generali:

- a) capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti;
- b) idoneità psicoattitudinale ad attività professionali da svolgersi in rapporto con la tipologia di utenti di cui al presente affidamento;
- c) assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti, e assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. (D.Lgs. n. 39/2014, art. 2)

Nella gestione del servizio l'Affidatario dovrà garantire il rapporto minimo educatore-bambini previsto dalla normativa vigente (1 educatore ogni 7 bambini), fatti salvi eventuali rapporti migliorativi offerti in sede di gara.

Deve essere assicurata la stabilità degli operatori impiegati, riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi, costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. In particolare l'Affidatario dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nella relazione educativa. Non saranno tollerati turnover, per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile all'Affidatario.

L'Affidatario, a tutela della salvaguardia dell'occupazione, dovrà garantire, compatibilmente con l'offerta qualitativa formulata in sede di gara, l'assunzione prioritaria del personale dipendente in servizio già assunto dal precedente appaltatore, favorendo il passaggio dello stesso dal precedente soggetto gestore alla nuova gestione, salvo che gli stessi dipendenti non rinuncino espressamente per iscritto con lettera sottoscritta che dovrà essere trasmessa in copia anche all'Ente Affidante.

Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale tirocinante in possesso dei certificati d'idoneità fisica e di regolare iscrizione all'università nelle sole facoltà previste dall'art.1, comma 595, L. 205/2017: i tirocinanti svolgono soprattutto attività di osservazione e non in sostituzione degli operatori professionali in servizio.

Tutto il personale operante nel Nido dovrà possedere attestato di frequenza al corso di formazione in ciascuna delle seguenti materie:

- Disciplina e procedure operative antincendio;
- Procedure di Primo Soccorso, incluso il Pediatrico.

La durata dei corsi di aggiornamento nelle predette procedure non può essere inferiore a 4 ore annue ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008;

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 81/2008, la formazione dei lavoratori rappresenta un obbligo a carico del datore di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Per tutto il personale l'Affidatario è obbligato a rispettare:

- Tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato. I suddetti obblighi vincolano la ditta

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

- Tutte le norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 18 - REQUISITI SPECIFICI E DOVERI DEL PERSONALE

Tutto il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere un comportamento professionale corretto e riguardoso nei confronti degli utenti, dei loro familiari e del personale presente in ogni contesto operativo in cui si svolge l'attività; deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro.

L'Affidatario si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale assumendosi in proprio le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione del servizio agli utenti.

La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale di tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

Il comportamento in servizio del personale del nido dovrà rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al successivo art. 45.3. lett. e).

Art. 19 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Agli operatori economici viene richiesta la presentazione di un Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, con conseguente esclusione dalla gara.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto. La sua attuazione rappresenta un obbligo contrattuale, pertanto saranno applicati, nei casi di inadempimento, i rimedi consentiti dal contratto e dalla legge.

Art. 20 - OBBLIGHI E COMUNICAZIONI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE

Compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro, il rispetto delle norme di legge e contrattuali e le cause di forza maggiore, l'Affidatario è impegnato a garantire la stabilità di detto personale che lavora sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario stesso.

Il personale messo a disposizione dall'Affidatario deve essere, oltre che professionalmente capace, fisicamente idoneo, edotto sulle modalità di gestione del servizio, delle norme di igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni e di sicurezza previste al D. Lgs. 81/2008. L'Affidatario deve garantire che tutto il personale impiegato sia di assoluta fiducia e provata riservatezza, tenga sempre un comportamento professionale, corretto ed educato e segnali subito al Coordinatore, o alla persona dallo

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

stesso incaricata, eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio o nella struttura. L'Affidatario è responsabile del comportamento del personale impiegato.

L'Ente Affidante si riserva il diritto di chiedere all'Affidatario la sostituzione del personale assegnato, ritenuto non idoneo al servizio o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto professionale con gli utenti.

L'Affidatario ha l'obbligo di rispettare quanto prescritto all'articolo 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nonché il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy n° 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.

L'Affidatario provvederà ad inviare al Comune, prima dell'inizio del servizio e comunque entro il 1 settembre di ciascun anno educativo e contestualmente ad ogni sostituzione, l'elenco nominativo del personale impiegato, attestando per ciascuno di essi:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico;
- titolo di studio e relativo anno di conseguimento;
- curriculum
- qualifica, livello professionale e mansioni svolte
- numero di iscrizione sul libro matricola
- tipologia di contratto di lavoro
- orari e turni di servizio giornaliero e settimanale (turnazione oraria)
- possesso dell'idoneità alla mansione qualora previsto per la funzione assegnata.

L'elenco dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante l'immunità da condanne penali, con specifico riferimento alle disposizioni legate al D. Lgs. n. 39/2014 relative all'attuazione della direttiva 2011/93/UE per il contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia minorile, nonché la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali. Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione deve possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere comunicata preventivamente all'Ente Affidante.

L'elenco deve essere comunicato annualmente e costantemente aggiornato a cura dell'Affidatario; ogni variazione, corredata della relativa documentazione, deve essere comunicata all'Ente Affidante al massimo entro cinque giorni dal suo verificarsi.

Art. 21 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Aggiudicatario è tenuto nell'espletamento del servizio:

- all'applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 584/75 e s.m.i. concernente il divieto di fumare nei locali pubblici.
- a garantire la conformità a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
- al rispetto delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei dispositivi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni svolte ed ai materiali utilizzati.

L'Aggiudicatario assume ogni onere e responsabilità, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi, in relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in merito all'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare l'obbligo di individuare la figura di datore di lavoro e quindi di ottemperare ai disposti degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/08.

L'Aggiudicatario sarà quindi unico responsabile per gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture (da parte dell'impresa) all'interno delle strutture affidate in gestione.

L'Esecutore si impegna a comunicare, elaborare e consegnare al Comune entro 60 gg.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

dall'aggiudicazione definitiva la seguente documentazione:

- a) nominativo del datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
- b) nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
- c) nominativi degli addetti alle varie figure previste nel piano di emergenza;
- d) copia del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- e) copia del Piano di emergenza redatto ai sensi del D.M. 26.08.1992 art. 12.0 e D.M. 10.03.1998;
- f) dichiarazione relativa al corretto mantenimento e regolare tenuta del Registro dei Controlli redatto ai sensi del D.M. 26.08.1992 art. 12 (la cui tenuta è a carico dell'impresa).

Eventuali aggiornamenti della documentazione di cui alle lett. d) ed e) sopra citate dovranno essere presentati entro il 31 ottobre di ogni anno.

La modifica dei nominativi delle figure previste dal presente articolo deve essere comunicata tempestivamente, entro 5 giorni dall'avvenuta modifica.

Ai fini dell'attuazione delle procedure di emergenza efficaci, le prove di simulazione (prove di evacuazione) devono essere ripetute almeno due volte l'anno. La prima deve essere effettuata entro tre mesi dall'apertura dell'anno educativo.

Art. 22 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Affidatario deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione a tutto il personale impiegato al fine di renderlo edotto circa le circostanze teorico-pratiche, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente schema di contratto e le modalità con le quali l'Affidatario intende applicarlo.

Tali corsi devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento prima dell'inizio dell'attività educativa in presenza con i bambini.

Le modalità e la tempistica dello svolgimento dei corsi dovranno essere comunicati all'Ente Affidante che vi potrà far partecipare anche propri incaricati, senza oneri aggiuntivi per l'Affidatario.

L'Affidatario deve provvedere a garantire all'Ente Affidante che il personale impiegato per la realizzazione del servizio, soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico-sanitarie vigenti e che sia regolarmente sottoposto ai controlli sanitari obbligatori previsti dal D. Lgs 81/2008.

Art. 23 – TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti le retribuzioni del personale nonché le spese conseguenti agli oneri di cui al presente articolo ed ogni altra spesa non specificata.

L'Affidatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'Affidatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, sollevando l'Ente Affidante da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra l'Affidatario ed i propri dipendenti.

L'Ente Affidante potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola e del libro paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'Affidatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente Affidante potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

dall'Ente Affidante.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Affidatario.

TITOLO V

STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO, CONTROLLI E PENALITÀ

Art. 24 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto, anche in ragione della tipologia ed età dell'utenza interessata, prevede standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentano il costante monitoraggio della loro osservanza.

Standard qualitativi minimi che l'affidatario è tenuto ad osservare sono, in primo luogo, quelli disciplinati al TITOLO II, articoli 8 "Modalità di erogazione del servizio" e 9 "Forniture e oneri a carico dell'Affidatario" del presente Schema di Contratto.

Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:

- obbligo di universalità, ossia erogare il servizio alla generalità degli utenti frequentanti i nidi d'infanzia ubicati sul territorio, in possesso dei requisiti indicati;
- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza impianti e lavoro;
- erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di accesso a atti e informazioni;
- intrattenere rapporti di correttezza e cooperazione con gli uffici comunali
- mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- essere in grado di migliorare continuamente i propri standard di servizi.

Standard minimi di qualità sono anche quelli cui l'Affidatario si è impegnato in sede di gara.

Art. 25 - CONTROLLO DELL'ENTE AFFIDANTE SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI

E' facoltà dell'Ente Affidante effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni contrattuali e di legge.

Art. 26 - RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Al termine di ogni anno educativo e comunque a richiesta dell'Ente Affidante, l'Affidatario trasmetterà all'Ente Affidante medesimo una relazione sull'andamento dei servizi contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale, alle cause di eventuali controversie con l'Ente Affidante, agli aspetti antinfortunistici e dei dispositivi di protezione individuale.

Art. 27 - CONTESTAZIONI

L'Ente Affidante farà pervenire all'Affidatario eventuali prescrizioni alle quali esso dovrà uniformarsi entro **10 (dieci) giorni**, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.

L'Affidatario è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall'Ente Affidante, in relazione alle contestazioni mosse.

Art. 28 - PENALITÀ

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

L'Affidatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

L'Ente Affidante, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare penali pecuniarie in ogni caso di verificata violazione delle norme e nei seguenti ulteriori casi:

- a) si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso e nella funzione di raccordo tecnico-organizzativo;
- b) assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- c) non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- d) effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- e) impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Ente Affidante;
- f) esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione immediata di personale;
- g) compia violazioni dei diritti degli utenti;
- h) attui mancato rispetto degli obblighi di comunicazione in materia di personale, di cui all'articolo 19 dello Schema di contratto.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all'Ente Affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate.

Potranno essere applicate, in tali casi, penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, rapportate alla gravità dell'inadempienza, oltre alle spese subite dall'Ente Affidante per le eventuali azioni conseguenti all'inadempienza.

Gli importi delle penali suddette che dovessero eventualmente applicarsi saranno trattenuti dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse e/o sulla garanzia fidejussoria, con l'obbligo per l'affidatario di reintegrarla.

In caso di recidiva nel periodo di vigenza dell'appalto le penalità sopra indicate saranno prima raddoppiate, poi triplicate e così via.

La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Affidatario, le quali dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell'Affidatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà all'applicazione della penale.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 "il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità". L'Ente Affidante si riserva la facoltà di cessione di contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.

Relativamente al subappalto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 105 comma 2, non si ravvisano limiti al subappalto fermo restando quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera;

Art 30 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunicherà all'Impresa appaltatrice in sede di avvio del rapporto contrattuale, il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto. Tutti i rapporti, le comunicazioni, le contestazioni, la reportistica dovranno essere riferiti e/o inviati al Responsabile del Procedimento, come

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

individuato dall'Amministrazione comunale o a suo delegato.

Il Responsabile ed il Direttore dell'esecuzione eserciteranno direttamente tutti i poteri, controlli, ispezioni e le prerogative di cui al presente capitolato, costituendo, altresì, organo di impulso procedimentale in caso di competenza di altro organo all'adozione del provvedimento finale, operando direttamente o attraverso propri delegati.

Art 31- ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento del Comune e dal Legale rappresentante dell'Operatore economico aggiudicatario.

Art. 32 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Al fine di effettuare una corretta valutazione dovrà essere eseguito il sopralluogo nella sede indicata previo appuntamento telefonico o richiesta inviata via e-mail ai seguenti recapiti: Antonella Alesi 0721887506 antonella.alesi@comune.fano.pu.it..

L'avvenuto sopralluogo verrà attestato dall'A.C. .

Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

Le parti convengono che, oltre a quanto contemplato nelle norme di legge relativamente alle cause di risoluzione dei contratti e genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a. messa in liquidazione ed altri casi di cessione di attività dell'Affidatario;
- b. qualora uno dei componenti dell'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c. qualora l'Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal presente schema;
- d. mancata reintegrazione della garanzia fidejussoria eventualmente escussa;
- e. cessione parziale o totale del contratto o realizzazione di subappalto non autorizzato;
- f. mancato rispetto da parte dell'Affidatario delle disposizioni e dei contenuti del presente contratto;
- g. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- h. ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- i. per gravi e persistenti inadempienze;
- j. violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza;
- k. ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- l. sospensione, anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- m. frode, abituale negligenza nell'esecuzione del servizio;
- n. per assenza ingiustificata del Coordinatore, sostituzione dello stesso con altra persona non preventivamente concordata con l'Ente Affidante;

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati l'Ente Affidante notificherà l'addebito all'Affidatario, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni consecutivi dalla data di notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell'Affidatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'Ente Affidante, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto per le circostanze di cui sopra, si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento dell'Affidatario sia gravemente pregiudizievole per l'immagine e il decoro dell'Ente Affidante e dell'interesse pubblico.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze, potendosi rivalere, l'Ente Affidante, su eventuali crediti dell'Affidatario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide e/o formalità di alcun genere. In conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto l'Ente affidante procederà, nell'affidamento del servizio, alla Ditta successiva in graduatoria.

Art. 34 - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Qualora l'Affidatario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente Affidante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Art. 35 - RECESSO DA PARTE DELL'ENTE AFFIDANTE

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Ente Affidante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 36 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto.

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.

Art. 37 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE

In caso di fallimento dell'Affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo (art. 108 del d.lgs. 50/2016) o di recesso dal contratto (art. 109 del d.lgs. 50/2016) si procederà a termini dell'art. 110 del D.Lgs n°50/2016 ss.mm.ii. Pertanto saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. In tale migliore evenienza si procederà in ordine progressivo interpellando il soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario affidatario in sede di offerta.

Art. 38 - ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 53 del Nuovo Codice dei contratti (D. Lgs 50/2016). Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

Art. 39 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'affidatario dovrà prestare entro 10 giorni dalla richiesta degli uffici comunali e comunque prima della stipula del contratto un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) del valore di aggiudicazione (IVA esclusa). La cauzione potrà essere effettuata, oltre che in numerario o in titoli di Stato, anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

Tale cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente affidante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- avere validità sino a 90 giorni dopo la scadenza naturale dell'affidamento.

La cauzione copre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali secondo le previsioni del presente schema di contratto di appalto.

In caso di escussione della cauzione, l'affidatario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della cauzione sarà disposta dall'Ente affidante, accertata la completezza e regolare esecuzione dell'affidamento, anche in relazione all'assolvimento da parte dell'affidatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Qualora l'Affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, l'Ente affidante avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Art. 40 - ASSICURAZIONI

L'Affidatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivantegli ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal presente schema di contratto.

L'entrata in vigore del contratto avrà luogo solo dopo la consegna all'Ente Affidante delle polizze assicurative RCT/RCO, in cui deve essere esplicitamente indicato che l'Ente affidante medesimo è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi per qualsiasi danno derivante agli utenti.

La polizza deve prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dall'affidatario.

L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a Euro **1.500.000,00= (un milione e cinquecento)** per ogni sinistro e per anno assicurativo, **senza alcun sottolimito di risarcimento.**

L'Ente Affidante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'affidatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo, l'Affidatario dovrà stipulare polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro **1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila).**

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

Art. 41 VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Affidatario, se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dall'Ente affidante.

Le modifiche al servizio, non previamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. Sono ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o da mutate esigenze dell'Ente affidante rispetto ad una diversa gestione organizzativa dei servizi in oggetto;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi sopra previsti, l'Ente Affidante può chiedere all'esecutore del servizio una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di **un quinto** del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui le variazioni superino tale limite, l'Ente Affidante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Ente Affidante, le modifiche e le varianti, in aumento o in diminuzione previste dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente affidante e che il responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 42 - TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 43 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO E FORO COMPETENTE

Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all'autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Pesaro. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli impegni accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste ed orientanti giurisprudenziali consolidati.

Art. 44 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto implica, da parte dell'Affidatario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

A tal fine l'Affidatario deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando di gara.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

Art. 45 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di servizio, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'Affidatario.

Art. 46 - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC, Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Affidatario dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al titolare dell'Affidatario stesso.

Art. 47 - SPESE INERENTI AL SERVIZIO

Sin dall'inizio dell'appalto tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione del servizio oggetto del presente schema di contratto sono interamente a carico dell'Affidatario.

Art. 48 - RESPONSABILITÀ

L'Affidatario si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Ente Affidante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, il Comune di Fano, fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni, procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 49 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme e condizioni precedentemente enunciate nel presente Schema di Contratto, anche dal D. Lgs. 50/2016 e dal DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto dei servizi.

L'Affidatario con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'Affidatario si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni del personale impiegato contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Ente affidante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

d) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

e) delle norme previste dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento di Amministrazione" – adottato dal Comune di Fano . L'appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e si obbliga a far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a quelli delle eventuali imprese subappaltatrici impiegati nello svolgimento dei servizi, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Il mancato rispetto degli specifici ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

f) delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/2014 recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” ed in particolare dell'art. 2 che, introducendo l'art. 25 bis al DPR 313/2002 impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale a tutti coloro che il datore di lavoro intenda impiegare per lo svolgimento di attività professionali (...) che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte dell'affidatario comporta la soggezione a sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 15.000,00 euro.

g) del regolamento CE 648/2004 relativo ai detergenti;

h) delle leggi regionali sui servizi alla prima infanzia, L.R. n. 9/2003 e Regolamento regionale n. 13/2004;

L'Affidatario dichiara inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett.1) della L. 190/2012, in forza della quale i dipendenti del comune di Fano che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.